

Comune di BRUINO (TO)

L'ORGANO UNICO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 30/01/2019

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 28/01 u.s. la proposta di deliberazione di Giunta di “**Approvazione del** riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018, variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguenti operazioni di reimputazione a valere sull'ultimo bilancio approvato 2018/2020 (ai sensi articolo 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014).

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/201 disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Preso atto delle attività di riaccertamento svolte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nella documentazione allegata alla proposta di riaccertamento per quanto riguarda gli accertamenti ed impegni assunti o reimputati nel 2018 non incassati e non pagati entro il 31.12.2018.

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili, comportando variazioni di bilancio, relative all'iscrizione del FVP nell'entrata e delle correlative spese da reimputare nella parte spesa del bilancio.

La reimputazione degli impegni è effettuata infatti ,incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

E' stato tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate e la reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2018

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 da iscrivere in entrata 2019 del bilancio di previsione 2018/2020 per la parte corrente è di €.32.239,33 e per la parte in conto capitale di €.390.303,25.

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV costituito dalle spese in conto capitale, può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale è stato costituito in presenza di obbligazioni giuridiche perfezionate o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2018 di parte c/capitale, si prende atto che ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.4., è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa e che per la quota di sorta in c/competenza 2018 è relativo ad obbligazioni giuridiche perfezionate

Il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12.2018 costituisce un'entrata nell'esercizio 2019 ed è così distinto:

FVP parte corrente	IMPORTO
Residui passivi reimputati	114.239,33
Residui attivi reimputati	82.000,00
Importo diff. FVP parte corrente	32.239,33

FPV parte conto capitale	IMPORTO
Residui passivi reimputati	450.303,25
Residui attivi reimputati	60.000,00
Importo diff. FVP parte capitale	390.303,25

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2017

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2017, riaccertati nel 2018 e non riscossi risulta che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2018, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2018 e non pagati al 31/12/2018 risulta che: le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Le entrate dell'esercizio 2018 esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati;

L'ente ha provveduto al controllo della classificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto rinviando alla relazione sul rendiconto ogni ulteriore approfondimento e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Torino, 30.01.2019

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Francesca Lo Magno

